

TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Capo I Sistema di classificazione professionale

Art. Obiettivi e finalità

Art. Classificazione

1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità

2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A. All'interno dell'Area si ha equivalenza, fungibilità ed esigibilità delle mansioni in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro.

3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze simili o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.

4. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni della medesima area, in quanto equivalenti, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

5. Nulla è innovato per quanto attiene al personale con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione.

Art.

Progressione economica all'interno delle aree

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio tabellare. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrisondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell'allegata tabella 1. Il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area, è indicato, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell'allegata tabella 2. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.

2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi ... anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito, si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; è inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi tre anni, di provvedimenti disciplinari; laddove siano in corso procedimenti disciplinari riferiti ai medesimi tre anni e gli stessi si concludano, con la comminazione di una sanzione, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, il dipendente viene escluso dalla procedura;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un "differenziale stipendiale"/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla media aritmetica semplice degli ultimi tre punteggi conseguito nella valutazione annuale di performance individuale, a partire dalla media più elevata e proseguendo in ordine decrescente;

e) per il personale che abbia conseguito una valutazione positiva negli anni presi in considerazione ai fini del calcolo della media e che non abbia conseguito progressioni economiche da più di ... anni il punteggio medio di cui alla lettera d) può essere incrementato di una percentuale, da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6. Tale percentuale non può comunque essere superiore al ...%. Possono essere stabilite percentuali crescenti, comunque non superiori al ...%, all’aumentare del numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;

f) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, vengono definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d) ed e) nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. (Fondo risorse decentrate) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b). Le risorse tornano nella disponibilità del Fondo in caso di cessazione ovvero in caso di passaggio di area, tenendo conto in tale caso di quanto previsto al comma 4.

4. I “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatta salva la quota eventualmente necessaria a garantire l’invarianza dello stipendio, nel caso in cui lo stipendio iniziale della nuova area sia inferiore allo stipendio in godimento comprensivo dei “differenziali stipendiali” riconosciuti.

Art.

Norme di prima applicazione

1. Sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina in materia di progressione economica, le procedure già definite sulla base di contratti integrativi già sottoscritti alla data di sottoscrizione del presente CCNL, anche nella forma di Ipotesi di contratto.

2. I “differenziali stipendiali” di cui all’art. ... (Progressione economica all’interno dell’area) si aggiungono allo stipendio in godimento, comprensivo delle progressioni economiche conseguite per effetto della previgente disciplina in materia di progressioni economiche. L’importo dei differenziali di progressioni economiche

complessivamente maturati sulla base della previgente disciplina in materia, resta attribuito individualmente a ciascun dipendente nella forma di “salario di professionalità”. Tale salario continua ad essere erogato a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art ... e torna nella disponibilità del Fondo stesso all’atto della cessazione del dipendente ovvero in caso di passaggio di area, tenuto conto di quanto previsto al comma 3.

3. Il salario di professionalità di cui al comma 2 cessa di essere corrisposto in caso di passaggio di area, fatta salva la quota eventualmente necessaria a garantire l’invarianza dello stipendio, nel caso in cui lo stipendio iniziale della nuova area sia inferiore allo stipendio in godimento comprensivo dei “differenziali stipendiali” riconosciuti ai sensi dell’art. ... (progressione economica all’interno delle aree) e del salario di professionalità di cui al comma 2.

ALLEGATO A

AREA DEGLI OPERATORI:

Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampliamenti fungibili.

Specifiche professionali:

- conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici
- capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni
- responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano

Requisiti di base per l’accesso:

assolvimento dell’obbligo scolastico.

AREA DEGLI ASSISTENTI:

Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.

Specifiche professionali:

BOZZA

- conoscenze teoriche esaurienti
- capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro
- responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di colleghi

Requisiti di base per l'accesso:

scuola secondaria di secondo grado.

AREA DEI FUNZIONARI:

Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative di bassa/media complessità.

Specifiche professionali:

- conoscenze specialistiche
- competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove
- capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati,
- responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative di bassa/media complessità

Requisiti di base per l'accesso:

laurea (triennale o magistrale)

AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ:

Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità

assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative di medio/elevata complessità.

Specifiche professionali:

- conoscenze altamente specialistiche
- competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità,
- capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo
- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di team di lavoro o di unità organizzative di medio/elevata complessità; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.

Requisiti di base per l'accesso:

laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali.